



Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone sulle aree pubbliche

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 22/03/2021, come modificato con delibera di C.C. n. 46 del 27/07/2022, delibera di C.C. n. 76 del 29/11/2022, delibera di C.C. n. 5 del 30/01/2023 e delibera di C.C. n. 3 del 4/03/2024

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	
Articolo 5 – Autorizzazioni	
Articolo 6 - Anticipata rimozione	
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	
Articolo 10 – Presupposto del canone	
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 14 bis – Classificazione delle strade.....	
Articolo 15 – Dichiarazione	
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	
Articolo 18 - Accertamento.....	
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	
Articolo 21 – Riduzioni	
Articolo 22 - Esenzioni.....	
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	
Articolo 29 - Riduzione del diritto	
Articolo 30 - Esenzione dal diritto.....	
Articolo 31 - Pagamento del diritto	
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	
Articolo 37 - Domanda di occupazione	
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	

Articolo 39 - Obblighi del concessionario	
Articolo 40 - Durata dell'occupazione.....	
Articolo 41 - Titorità della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 48- Modalità di applicazione del canone.....	
Articolo 49- Passi carrabili.....	
Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	
Articolo 51- Soggetto passivo	
Articolo 52- Riduzioni.....	
Articolo 53- Esenzioni.....	
Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 57- Rimborsi	
Articolo 58- Sanzioni	
Articolo 59- Attività di recupero	
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	
Articolo 60– Disposizioni generali.....	
Articolo 61- Definizioni.....	
Articolo 62- Luoghi e orari di svolgimenti dei mercati	
Articolo 63 – Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	
Articolo 64- Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 65 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 65 bis - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 66- Funzionario Responsabile	
Articolo 67 - Riduzioni e maggiorazioni	
Articolo 68 - Domanda per il rilascio della concessione	
Articolo 69 – Rilascio della concessione.....	
Articolo 70- Occupazioni abusive.....	
Articolo 71- Soggetto passivo	
Articolo 72- Versamento del canone mercatale	
Articolo 73- Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 74- Rimborsi	
Articolo 75- Sanzioni	
Articolo 76- Attività di recupero	
Articolo 77 - Norme transitorie.....	
Articolo 78 – Entrata in vigore	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816, con decorrenza 01.01.2021, il canone sostituisce i seguenti prelievi:
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 - l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
 - il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Fatta eccezione per l'attività riguardante i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite:

- Al Dirigente/Responsabile del Servizio Tributi per la parte relativa alla riscossione del canone;
- Al Dirigente/ Responsabile del Servizio Polizia Locale per la parte relativa al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che si approva unitamente al presente regolamento.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare la domanda presso il comando /l'ufficio di Polizia Locale, allegando:
 - a) una certificazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R.445/00, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto ed una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
3. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola certificazione sostitutiva. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
4. Il servizio/comando di Polizia Locale istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici, ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.

Lo stesso servizio trasmetterà copia dell'autorizzazione al servizio tributi od al concessionario del servizio di accertamento e gestione del canone per gli adempimenti relativi al pagamento dell'Imposta. Il diniego deve essere motivato.

5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'articolo 23 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile n. 285/1992 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione ed eventualmente, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre

occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio come disciplinato dal successivo art. 13.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’Imposta è dovuta per l’intera superficie. In presenza di più insegne si fa riferimento all’intera superficie.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, vale a dire "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
3. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) classificazione delle strade

Articolo 14 bis - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell’applicazione del canone per esposizioni pubblicitarie, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato **nell’allegato B/2)** del presente Regolamento

2. Nel caso in cui l'esposizione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. Le tariffe sono definite annualmente con apposita deliberazione. La giunta comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può stabilire che la tariffa più elevata venga applicata solo per specifiche tipologie di esposizioni pubblicitarie, occupazioni o affissioni pubblicitarie.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo non è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune da compilare e spedire entro e non oltre il giorno dell'installazione, in quanto l'autorizzazione o la concessione costituiscono titolo per la formazione del ruolo e la conseguente emissione annuale dell'avviso di pagamento.
2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune o il Concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Resta confermato l'obbligo di richiesta di autorizzazione se necessaria.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente di Tesoreria, in apposito conto dedicato o secondo la piattaforma PAGOPA.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, superiore ad € 500,00 può essere corrisposta in quattro rate trimestrali con scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
4. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Per le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'accoglimento o il diniego dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi previsti per legge.

Articolo 18 - Accertamento

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 5 per cento.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli. 20, commi 4 e 5 e art. 23 del codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992;
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'articolo 10 del regolamento comunale dell'entrata attualmente in vigore.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita

nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera;
2. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

La riduzione non si applica nel caso in cui al messaggio pubblicitario siano associati messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino

la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;¹
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'Imposta è dovuta per l'intera superficie. In presenza di più insegne si fa riferimento all'intera superficie.
- m) la pubblicità derivante da eventuali esposizioni presso il punto di realizzazione dell'intervento, esclusivamente per il nome o logo della Ditta affidataria accompagnato dalla tipologia dell'attività svolta e dalla indicazione dell'Ente Concedente, nel limite massimo di 1 metro quadro per ogni esposizione e 5 metri quadrati imponibili complessivi, fermi restando tutti gli altri adempimenti di legge, a seguito della stipula di idonea convenzione con una Pubblica

Amministrazione che preveda lo svolgimento a titolo non oneroso di attività o lavori sul territorio comunale aventi come obiettivo il perseguimento di interessi pubblici

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui ai precedenti articoli - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli impianti per le affissioni, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due, tre o quattro fogli formato cm. 70 x 100;
 - b) tabelle murali destinate all'affissione di due, tre o quattro fogli formato cm. 70 x 100;
 - c) poster (mono o bifacciali) formato mt. 6 x 3. 2)
3. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia.

4. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 40 ogni 1.000 abitanti.
5. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato al presente regolamento
6. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale 15%
 - b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15%
 - c) alle affissioni di natura commerciale 70% per complessivi mq. 950.
7. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%.
8. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi pubblici.
9. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.
10. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da tabelloni ed altre strutture mono o bifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione dei manifesti.
11. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 per 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
12. Gli impianti non possono essere collocati in luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari così come previsto dal piano generale degli impianti.
13. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni riportate nel piano generale degli impianti.
14. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso lo spostamento riguardi impianti assegnati a soggetti che effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale non viene usufruito.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune di Cormano mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cormano costituiscono servizio obbligatorio con lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche di rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine, progressivo e logo, contenuto nella misura di cm, 30x15 del proprietario.
3. Gli impianti devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.
4. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune o dal Concessionario.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La superficie stabilita dall'art. 23 del presente Regolamento verrà destinata a soggetti privati individuati con apposita gara.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale è dovuto il “diritto d’urgenza” pari ad € 20,00.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Le commissioni dei manifesti dovranno rispettare le seguenti quantità massime:
 - formato 70 x 100 = 50 manifesti
 - formato 100 x 140 = 25 manifesti
 - epigrafe: massimo 19 manifesti
11. Il canone per l’affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli.
12. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 foglie.
13. Per richieste di affissioni di manifesti composti da oltre 12 foglie è dovuta una maggiorazione del 100%

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione

che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili riguardanti le attività istituzionali del Comune di Cormano che sono svolte in via esclusiva, esposti nel proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità vigenti.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dalla normativa vigente in tema di diritti sulle pubbliche affissioni.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, nonché l'occupazione di aree private ad uso pubblico. Disciplina, inoltre, le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite:
 - Al Dirigente dell'Area Servizi Interni/Finanze per la parte relativa alla riscossione del canone;
 - Al Dirigente del Servizio Polizia Locale per la parte relativa al rilascio della concessione in materia di aree mercato, occupazioni temporanee e permanenti del suolo pubblico o privato ad uso pubblico, fino ad una giornata.
 - Al Dirigente dell'Area Governo del Territorio per la parte relativa al rilascio delle autorizzazioni in materia di area mercato.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato come stabilito dall'art. 34 del presente Regolamento.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione con apposito processo verbale di contestazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Protocollo la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione redatta su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte.

Per le domande di occupazione per un periodo non superiore ad una giornata, la domanda deve essere presentata presso il Comando Polizia Locale.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
7. La concessione/autorizzazione verrà rilasciata dall'ufficio competente di cui all' art. 34 del presente Regolamento entro il termine indicato nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Al Dirigente del Servizio Polizia Locale per la parte relativa al rilascio della concessione in materia di aree mercato, occupazioni temporanee e permanenti del suolo pubblico o privato ad uso pubblico, fino ad una giornata.
2. Sono di competenza del Dirigente dell'Area Governo del Territorio il rilascio delle concessioni riferite ai passi carrabili, occupazioni temporanee e permanenti del suolo pubblico o privato ad uso pubblico.
3. Sono di competenza del Dirigente Area Servizi Interni /Finanze gli atti relativi alla riscossione del canone.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da

specifiche normative o altri regolamenti comunali e con facoltà, da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarietà della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto unicamente al rimborso, della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, risarcimento o spostamento in altra sede.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari per le occupazioni del sottosuolo realizzate con cavi o condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale;
 - c) durata dell'occupazione;

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie come nell'**allegato B/1)** del presente Regolamento
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. Le tariffe sono definite annualmente con apposita deliberazione. La giunta comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può stabilire che la tariffa più elevata venga applicata solo per specifiche tipologie di esposizioni pubblicitarie, occupazioni o affissioni pubblicitarie.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, al giorno ed a fasce orarie.
Il Canone si applica in relazione alle ore di occupazione.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta del 75%.
5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al comma 4 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. L'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare si arrotonda al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle

utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono *rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.*

Articolo 49- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio del Territorio.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
3. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

4. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
5. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
6. durata minima 6 anni;
7. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
8. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione"

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52- Riduzioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee superiori a 15 giorni la tariffa ordinaria è ridotta del 20 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni, o con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive che non rientrano nelle esenzioni previste dall'art.53 del presente Regolamento, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- d) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- e) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- f) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- g) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- h) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- i) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- j) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- k) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- m) occupazioni di enti pubblici e di privati che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali e di ricerca scientifica (prive di sponsorizzazioni);
- n) occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura.
- o) gli altri enti iscritti nell'albo delle libere forme associative del Comune di Cormano;
- p) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;
- q) occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate in favore degli stessi da altri soggetti;
- r) l'area non superiore a mq. 10 per manifestazioni o iniziative a carattere politico;

- s) le occupazioni da parte di imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto del Comune, sulla base di un contratto di appalto nel quale l'ente abbia espressamente indicato i tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all'esercizio dell'attività edilizia;
- t) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde potatura di alberi con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a sei ore;
- u) occupazioni realizzate con la collaborazione o con il patrocinio del comune o comunque altre iniziative o particolari manifestazioni promosse o sostenute dall'amministrazione comunale;
- v) occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- w) qualora dovessero verificarsi situazioni di disagio per i proprietari di passi carrabili, a causa di interruzione stradale che impedisce l'accesso alle proprietà private per un periodo superiore a otto mesi, si applica l'esenzione del canone. Qualora il disagio fosse inferiore a 8 mesi e fino ad un limite minimo di 4 mesi al di sotto dei quali non sarà applicata nessuna riduzione, si applicherà un abbattimento del Canone dovuto in misura pari al 50%.
- x) In occasione di particolari condizioni di necessità ed urgenza la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire, una riduzione ovvero l'esenzione dal pagamento del Canone individuando le tipologie di occupazione a cui riferire la riduzione/esenzione, nonché stabilire la durata di applicazione di tale agevolazione.
- y) le occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini, c.d. "bocche di lupo", finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce nei locali interrati.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente alla scadenza del 31 gennaio, fatto salvo il differimento della scadenza previsto da leggi o da provvedimenti della Giunta Comunale.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Il canone di importo pari o superiore ad € 250,00 può essere corrisposto in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità vigenti;
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione ed in ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo é effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi moratori previsti dalla normativa vigente.

Articolo 58- Sanzioni

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente

Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate attualmente in vigore.
8. Qualora ne ricorrano le condizioni trova applicazione il principio del "favo rei" come disciplinato dall'art. 3 del D. Lgs. N. 472/1997 e s.m.i.

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 61- Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle

aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Articolo 62- Luoghi e orari di svolgimenti dei mercati

1. I mercati settimanali si svolgono nelle giornate di venerdì mattina, in via Europa, e, sabato mattina, in Piazza Berlinguer, nell'ambito delle aree delimitate dalle planimetrie allegate,

composte da n. 52 posteggi in via Europa e n. 91 posteggi in Piazza Berlinguer.

2. Gli operatori possono entrare nelle aree mercatali solo a partire dalle ore 7:30. Alle ore 14:00 tutte le aree mercatali devono essere completamente libere da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 8:30.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 0,5 e m. 1 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,60, misurata nella parte più bassa.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

Articolo 63 – Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato B in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato B, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 64- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato nell'allegato a) del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 65 bis - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. L'occupazione nel caso di area mercatale verrà considerata dalle ore 7.30 alle ore 14.00.
2. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Funzionario Responsabile

1. Sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone ai funzionari:
 - Al Dirigente Area Servizi Interni/Finanze per la parte relativa alla riscossione del canone.
 - Al Dirigente della Polizia Locale, per la parte relativa al rilascio delle autorizzazioni in materia di area mercato.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 67 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale.
2. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni
3. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 30%
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 30%.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.

Articolo 68 - Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche per un periodo superiore a trenta giorni o permanente deve farne domanda scritta al Comune almeno 30 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 69 – Rilascio della concessione

1. Le occupazioni temporanee di durata superiore al giorno e fino a 30 giorni sono subordinate al rilascio immediato di autorizzazione scritta del Sindaco o del Dirigente responsabile per competenza.
2. Le occupazioni temporanee giornaliere non sono subordinate ad alcun atto amministrativo: l'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del servizio competente, previo pagamento del canone sulle aree pubbliche.
3. Le occupazioni permanenti sono rilasciate previa informativa alla Giunta Comunale, e a conseguente atto di concessione. Se la concessione comporta la stipulazione di apposito contratto soggetto a registrazione, le relative spese sono a carico del concessionario.

Articolo 70- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di contestazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 71- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 72- Versamento del canone mercatale

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di

rateazione.

Articolo 73- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 74- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali se il provvedimento di rimborso è adottato nel termine indicato al comma 2); sono dovuti invece gli interessi moratori se il termine è decorso senza che sia stato effettuato il rimborso.

Articolo 75- Sanzioni

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1,

comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate attualmente in vigore.
8. Qualora ne ricorrano le condizioni trova applicazione il principio del “favo rei” come disciplinato dall’art. 3 del D. Lgs. N. 472/1997 e s.m.i.

Articolo 76- Attività di recupero

1. Nell’attività di recupero non si procede con l’emissione di avviso quando l’importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 77 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la delibera tariffaria n. 57 approvata dalla Giunta Comunale in data 08/05/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all’accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 22/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la delibera tariffaria n.58 approvata dalla Giunta Comunale in data 08/05/2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all’accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei

diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge160/2019.
6. Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 3 anni.

Articolo 78 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.



Allegato A)

Elenco impianti per le pubbliche affissioni

Pos.	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	Q.TA'	DIMENSIONI	mq
1	V.LE BORROMEO (ang. Comasinella)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
2	V.LE BORROMEO (c/o Cimitero Brusuglio)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
3	V. COMASINELLA (c/o Parrocchia Brusuglio)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
4	V. DEI BRAVI (ang. Comasinella)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
4	V. DEI BRAVI (ang. Comasinella)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
5	V. CLERICI (civ 5)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	11,2
5	V. CLERICI (civ 5)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X100	5,6
6	V. CADORNA (civ. 4/6)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
7	V. CADORNA (F.te Clerici)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
7	V. CADORNA (F.te Clerici)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
7	V. CADORNA (F.te Clerici)	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
8	V. CADORNA (ang. Valassina)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
8	V. CADORNA (ang. Valassina)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
9	V. BRODOLINI (ang. Cadorna)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	2,8
10	V. BRODOLINI (c/o piattaforma ecologica)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
11	V. BRODOLINI (ang. Dei Bravi)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
12	V. VITTORIO VENETO (c/o giardinetti)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	2,8
12	V. VITTORIO VENETO (c/o giardinetti)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
13	V. TURATI (fr civ 4)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	5,6
13	V. TURATI (fr civ 4)	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
13	V. TURATI (fr civ 4)	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,6
14	V. VERGA (ang. Veneto)	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,6
15	V. BECCARIA (c/o scuole)	COMMERCIALI	1	STD 140X200	5,6
15	V. BECCARIA (c/o scuole)	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,6
16	V. ACQUATI (fr civ 3)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	2,8
16	V. ACQUATI (fr civ 3)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
16	V. ACQUATI (fr civ 3)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
16	V. ACQUATI (fr civ 3)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8

17	V. ACQUATI (ang. Bergamo)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
18	V. PREALPI (ang. Bergamo)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
18	V. PREALPI (ang. Bergamo)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
18	V. PREALPI (ang. Bergamo)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
19	V. PREALPI (in fondo - parcheggio)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
20	V. CADUTI DELLA LIBERTA' (ingr. Carraio Municipio)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
20	V. CADUTI DELLA LIBERTA' (ingr. Carraio Municipio)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
21	V. CESARE BATTISTI (civ 38)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
22	V. CESARE BATTISTI (civ 36)	COMMERCIALI	2	STD 140X200	5,6
23	V. LEONARDO DA VINCI/SANZIO	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
23	V. LEONARDO DA VINCI/SANZIO	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,6
24	V. LEONARDO DA VINCI (fr civ. 48)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
25	V. LEONARDO DA VINCI / Paolo VI	COMMERCIALI	1	STD 200X140	5,6
26	V. LEONARDO DA VINCI (fr. Galilei)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
26	V. LEONARDO DA VINCI (fr. Galilei)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
27	V. LEONARDO DA VINCI (ang. Sauro)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
28	V. LEONARDO DA VINCI (civ 34)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	5,6
28	V. LEONARDO DA VINCI (civ 34)	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
29	V. BUONARROTI (fr civ 15)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
29	V. BUONARROTI (fr civ 15)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
30	V. PIERO DELLA FRANCESCA (civ 6)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
31	V. PIERO DELLA FRANCESCA/Tintoretto	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
31	V. PIERO DELLA FRANCESCA/Tintoretto	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,6
32	V. PIERO DELLA FRANCESCA/24 Maggio	COMMERCIALI	2	STD 140X200	5,6
33	V. XXIV MAGGIO (ang. Po)	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
33	V. XXIV MAGGIO (ang. Po)	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,6
34	V. XXIV MAGGIO (ang. Superstrada)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	2,8
35	V. XXIV MAGGIO (civ. 31)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
35	V. XXIV MAGGIO (civ. 31)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
35	V. XXIV MAGGIO (civ. 31)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
36	V. MARCONI (ang. D'Annunzio)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	5,6
36	V. MARCONI (ang. D'Annunzio)	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
37	V. DEL LAVORO (fr civ 5)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
37	V. DEL LAVORO (fr civ 5)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
37	V. DEL LAVORO (fr civ 5)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
38	V. IV NOVEMBRE (ang. Po)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
38	V. IV NOVEMBRE (ang. Po)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
39	V.PO (recinzione Parrocchia)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
39	V.PO (recinzione Parrocchia)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
39	V.PO (recinzione Parrocchia)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
40	P.ZZA BERLINGUER	COMMERCIALI	2	STD 200X140	11,2
40	P.ZZA BERLINGUER	COMMERCIALI	2	STD 140X200	11,2
42	V. PO (ang Finardi)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	2,8
43	V. PO (ang. Vespucci)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	5,6
44	V. PO (ang. Dante)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
45	V. PO (civ 98))	COMMERCIALI	4	STD 200X140	11,2

46	V. PO (ang. Somalia)	COMMERCIALI	2	STD 140X200	5,6
47	V. PO (ang Fermi)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
48	V. ADDA (parcheggio Scuola Media)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
48	V. ADDA (parcheggio Scuola Media)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
49	V. FILZI (c/o Cimitero)	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
50	V. FILZI (fr cvi 51)	COMMERCIALI	3	STD 200X140	8,4
50	V. FILZI (fr civ 51)	COMMERCIALI	3	STD 140X200	8,4
51	V. FILZI (ang Adda)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	11,2
52	V. FIGINI (fr via Lario)	COMMERCIALI	1	STD 140X200	5,6
52	V. FIGINI (fr via Lario)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	5,6
52	V. FIGINI (fr via Lario)	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
52	V. FIGINI (fr via Lario)	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,6
53	V. GIOVI (civ 118)	COMMERCIALI	4	STD 140X200	11,2
53	V. GIOVI (civ 118)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
54	V. ZARA (prossimità Via Lario)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
54	V. ZARA (prossimità Via Lario)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
54	V. ZARA (prossimità Via Lario)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
55	V. LOMBARDIA (ang. Zara)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	5,6
55	V. LOMBARDIA (ang. Zara)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	5,6
56	V. BALOSSA (ang. Giovi)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	2,8
56	V. BALOSSA (ang. Giovi)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
57	V. BALOSSA (ang. Kennedy)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
57	V. BALOSSA (ang. Kennedy)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
58	V. GIOVI (civ. 183)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	5,6
58	V. GIOVI (civ. 183)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	5,6
59	V. GANDHI (fr civ 65 Giovi)	ISTITUZIONALI	1	STD 200X140	2,8
60	V. SAURO (ang. Stucchi)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
61	V. STUCCHI (ang. Sauro)	COMMERCIALI	1	STD 200X140	2,8
61	V. STUCCHI (ang. Sauro)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
62	V. ROMA (civ. 13)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
63	V. GIOVANNI XXIII (civ. 3)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
63	V. GIOVANNI XXIII (civ .3)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
64	V. GIOVANNI XXIII (civ 20)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	5,6
65	V. GIOVANNI XXIII (parco)	COMMERCIALI	3	STD 200X140	8,4
66	V. GIOVANNI XXIII (ang Molinazzo)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
66	V. GIOVANNI XXIII (ang Molinazzo)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
67	V. GIOVANNI XXIII (fr caserma CC)	COMMERCIALI	2	STD 140X200	11,2
67	V. GIOVANNI XXIII (fr caserma CC)	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,6
68	V. MOLINAZZO/GRAMSCI	COMMERCIALI	2	STD 200X140	11,2
69	V. MOLINAZZO (ang. Via Leopardi)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
69	V. MOLINAZZO (ang. Via Leopardi)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
69	V. MOLINAZZO (ang. Via Leopardi)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
70	V. SOMALIA (c/o campo calcio)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
70	V. SOMALIA (c/o campo calcio)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
71	V. SOMALIA (fr civ 11)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
71	V. SOMALIA (fr civ 11)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8

72	V. SOMALIA/GIOVI	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	5,6
72	V. SOMALIA/GIOVI	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
73	V. PIETRO NENNI (pros via Toce)	COMMERCIALI	3	STD 140X200	16,8
73	V. PIETRO NENNI (pros via Toce)	COMMERCIALI	3	STD 200X140	16,8
74	V.EUROPA (ingresso centro sportivo)	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,60
75	V. EUROPA (fr via Leopardi)	COMMERCIALI	2	STD 140X200	11,2
76	V. EUROPA (fr civ 8)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	11,2
77	V. EUROPA (25 m da V. Filzi)	COMMERCIALI	1	POSTER 6X3	18
78	V. GRAMSCI (c/o campo di calcio)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
78	V. GRAMSCI (c/o campo di calcio)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
78	V. GRAMSCI (c/o campo di calcio)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
78	V. GRAMSCI (c/o campo di calcio)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
79	V. GRAMSCI (civ 56)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8
79	V. GRAMSCI (civ 56)	NECROLOGI	1	STD 140X100	1,4
80	V. GRAMSCI (pross. Superstrada)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	5,6
80	V. GRAMSCI (pross. Superstrada)	NO PROFIT	1	STD 140X200	2,8
81	V. DONIZETTI (numeri pari)	COMMERCIALI	2	STD 200X140	11,2
82	V. BELLINI/MASCAGNI	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	5,6
82	V. BELLINI/MASCAGNI	NECROLOGI	1	STD 140X100	2,8
82	V. BELLINI/MASCAGNI	NO PROFIT	1	STD 140X200	5,6
83	V. BIZZOZZERO (zona industriale civ 82)	ISTITUZIONALI	1	STD 140X200	2,8

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE
ED ALTRE AREE PUBBLICHE**

CATEGORIA I[^]

Strade

- Acquati
- Battisti, Beccaria, Bizzozzero, Borromeo, Brodolini, Buonarroti,
- Cadorna, Caduti Libertà, Clerici, Comasinella,
- Dall'Occo, D'Annunzio,
- Edison, Europa,
- Fermi, Filzi,
- Garibaldi, Dei Giovi, Gramsci,
- Leonardo Da Vinci, Leopardi,
- Manzoni, Marconi, Mazzini, Molinazzo,
- Nenni,
- Papa Giovanni XXIII, Pier Della Francesca, Po,
- IV Novembre,
- Roma,

- Sauro, Stucchi,
- Torino, Valassina,
- XXIV Maggio, Verga, Vespucci, Vittorio Veneto;

Piazze:

- Berlinguer,
- Giussani,
- Moro,
- Pertini,
- Scurati,
- Bernini;

Aree pubbliche prospicienti le suddette vie/piazze (es. parcheggi Centro Sportivo, Piazzali Cimiteri, ecc.).

CATEGORIA II[^]

Il rimanente territorio comunale.

Allegato B/2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

CATEGORIA I[^]

Strade

- S.S. 35 dei Giovi
- Autostrada A4
- Viale Borromeo
- Via Cadorna
- Via dei Giovi
- Via Fabio Filzi
- Via Po
- Via Bizzozzero
- Via Brodolini
- Via Cimabue
- Via Giotto

CATEGORIA II[^]

Il rimanente territorio comunale.



Allegato C)

PLANIMETRIA MERCATO VIA EUROPA



A = alimentare
 p.a. = produttore agricolo



AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
 Servizio OO.PP. manutenzione e Gestione del territorio

OGGETTO VIA EUROPA

LAVORO SISTEMAZIONE MERCATO

Data: 25/08/2016
 Foglio n°: M03/2013
 Scala: *****
 Disegnatore: AA


F./St:

RILEVO EUROPA



Allegato D)

PLANIMETRIA MERCATO PIAZZA BERLINGUER



POSTAZIONI

mq 22,00	5,40	4,10	=	A
mq 27,00	5,40	5,00	=	B
mq 33,00	5,40	6,12	=	C
mq 35,00	5,40	6,70	=	D
mq 36,00	5,40	6,70	=	E
mq 38,00	5,40	7,05	=	F
mq 40,00	5,40	7,50	=	G
mq 41,00	5,40	7,60	=	H
mq 43,00	5,40	7,98	=	I
mq 44,00	5,40	8,20	=	L
mq 49,00	5,40	9,10	=	M
mq 54,00	5,40	10,00	=	N
mq 60,00	5,40	11,20	=	O
mq 65,00	5,40	11,20	=	P

a = alimentare



COMUNE DI CORMANO – Provincia di Milano
 AREA GOVERNO DEL TERRITORIO – Servizio 00.PP. Manutenzione e Gestione Patrimonio

Oggetto MERCATO

Lavoro PIAZZA BERLINGUER

TAVOLA DISPOSIZIONE BANCHI VENDITA

Data
22/06/2016

Tavola n°:
02

Scala:
F/St:

Disegnatore: 00

mercato_cormano.dwg